



LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

sezione 1^a civile, composta dai Magistrati:

dott. GUIDO FEDERICO Presidente
dott. DANIELA BRUNI, Consigliere
dott. GUIDO SANTORO Consigliere rel.

ha pronunciato il seguente

REP. 566/2012

DECRETO

nel procedimento n. 601/2011 r.s. promosso con ricorso depositato in cancelleria il 9/12/2011

IL CASO da
T. G. nato a M. (MO) il e ivi residente in via E. N. n. elettivamente domiciliato in V. S. M. e rappresentato e difeso in causa in forza di procura a margine del reclamo, dall'avv. Rita Gucciardi del foro di Modena;

RECLAMANTE

contro

FALLIMENTO E. MOTION S.R.L. UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE

in persona del curatore autorizzato a stare in giudizio con provvedimento del giudice delegato del 16/1/2012 elettivamente domiciliato in Venezia-Mestre Corso del popolo n. 70, presso lo studio dell'avv. Francesca Maggiolo che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con l'avv. Stefano de' Micheli del foro di Padova, per procura a margine della comparsa depositata in cancelleria il 26/1/2012;

RESISTENTE

In punto: reclamo ex art. 102 l.fall. avverso il decreto 18-21/22/2011 del tribunale di Rovigo;

PREMESSO CHE

1. G. T. premesso di essere giornalista iscritto nell'albo dei giornalisti professionisti e all'Istituto di Previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) e di essere creditore di E.Motion s.r.l. dell'importo di € 6,398,30 a

it

titolo di retribuzioni e t.f.r., come concordato in sede di conciliazione innanzi al Ministero del lavoro (oltre a € 86.374,75 "*in liquidazione quale responsabile solidale per quanto maturato dal ricorrente nei confronti della ceduta società Sportautomoto s.r.l.*"), ha proposto reclamo sulla base di due motivi avverso il decreto con il quale il tribunale di Rovigo in data 18-21/11/2011 ha disposto non farsi luogo alla verifica dei crediti "*verificata la previsione di insufficiente realizzo depositata dal curatore corredata da parere favorevole del legale rappresentante della compagine fallita*".

2. Si è costituita in giudizio la curatela fallimentare, opponendosi all'accoglimento del reclamo e chiedendone il rigetto.

CONSIDERATO CHE

1.1. Con il primo motivo di reclamo ci si duole che il provvedimento del tribunale sia stato adottato senza l'assunzione del preventivo parere del comitato dei creditori e così violando la prescrizione di cui al primo comma dell'art. 102 l. fall.

1.2. La curatela ha replicato che il comitato dei creditori non era stato costituito, perché nessuno dei creditori – con l'unica eccezione del reclamante – aveva dato la disponibilità a ricoprire la carica.

1.3. Ed è certo, in quanto documentalmente risultante e neppure posto in discussione dal reclamante, che nessuno dei creditori del fallimento ha dato la disponibilità a rivestire la funzione di componente del comitato dei creditori e che, dunque, quell'organo non è stato costituito.

In tale situazione va senz'altro esclusa la possibilità – invero non sostenuta neppure dal reclamante – di una composizione "coattiva" di quel comitato, come è dato ricavare dal tenore dell'art. 41, co. 4, l.fall. (che facendo riferimento proprio al "*caso di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori*" rende evidente che occorra conseguire quella disponibilità per procedere alla nomina), e come discende dalla considerazione che sarebbe del tutto incongruo imporre ai creditori unilateralmente prescelti e contro la loro volontà la gravosa responsabilità connessa alla carica (parificata a quella dei sindaci delle società: art. 41, co.

7, l. fall. che richiama l'art. 2407 c.c.).

1.4. Ne viene che deve trovare applicazione la previsione di cui all'art. 41 co. 4, l.fall., il quale per tali evenienze stabilisce che "provvede il giudice delegato", il che si è puntualmente verificato nel caso in esame, che si sottrae, pertanto, al motivo di reclamo in rassegna.

2.1. Con il secondo motivo di reclamo si sostiene che la mancata verifica dei crediti impedirebbe l'intervento in surroga del fondo di garanzia gestito dall'ente previdenziale INPGI, che richiede imprescindibilmente l'accertamento del credito in sede fallimentare, con grave pregiudizio per esso reclamante delle possibilità di concreta riscossione del suo credito.

2.2. La curatela ha eccepito che il motivo di reclamo non attiene ai presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 102 l.fall. e che, in ogni caso, l'ente previdenziale ha modificato la propria prassi, come certificato dalla più recente circolare dell'INPS.

2.3. Va, innanzi tutto preso e dato atto che il reclamo non pone in discussione la sussistenza dei presupposti normativamente stabiliti per la pronuncia di non farsi luogo alla verifica dei crediti da parte del tribunale. Non viene, in particolare, contestato che nel fallimento non vi sia un attivo tale da giustificare il giudizio di accertamento del passivo.

2.4. La parte reclamante, invero, mira a introdurre la necessità di provvedere alla verifica dei crediti per l'ipotesi nella quale deve trovare applicazione il meccanismo della surroga da parte dell'ente previdenziale, assumendo la impossibilità di una tale surroga in assenza di quella verifica e il connesso e conseguente pregiudizio alle di lei ragioni creditorie.

2.5. Non può non constatarsi che l'esigenza rappresentata dalla parte reclamante non risulta in alcun modo recepita nel testo normativo dell'art. 102 l.fall., nel quale non è riscontrabile alcun aggancio, lessicale e normativo, invero neppure richiamato dal reclamante, che possa consentire di escludere la legittimità del decreto di cui all'art. 102 l.fall. in presenza di crediti per i quali possa operare l'intervento in surroga da parte degli enti

previdenziali.

2.6. In ogni caso, oltre a tale già di per sé decisiva notazione, va ritenuto che anche l'esigenza dalla quale muove la tesi del reclamante e il rischio dallo stesso paventato risultano del tutto privi di fondamento.

La modifica della prassi seguita dall'INPS, come risulta dalla circolare 32/2010, puntualmente richiamata dalla difesa della curatela, vale a scongiurare il paventato rischio di non operatività del fondo di garanzia in ipotesi di mancanza della verifica dei crediti.

Invero quella circolare, preso atto che a seguito di un'applicazione testuale del secondo comma dell'art. 2 della legge 297/82, in assenza di accertamento del passivo ex articolo 102 Lfall., "i dipendenti di datori di lavoro insolventi si troverebbero di fatto privi della tutela apprestata dal Fondo di garanzia", ha stabilito che "in assenza del procedimento di accertamento del passivo (articolo 102, primo comma, legge fallimentare) il lavoratore potrà chieder l'intervento del Fondo di Garanzia purchè il credito risulti accertato sulla base dell'articolo 2, comma 5, legge 297/82", con allegazione da parte del lavoratore del decreto con il quale il tribunale ha deciso di non procedere alla verifica del passivo e "dell'originale del titolo esecutivo con il quale il credito di lavoro è stato riconosciuto".

E, dunque, alla luce di tale modifica, deve ritenersi che ogni ipotizzato pregiudizio (invero dipendente dal comportamento dell'ente previdenziale e non già dalla decisione assunta nella procedura fallimentare) non ha alcuna ragione di sussistere e che anche il precedente di questa corte invocato dalla difesa del ricorrente in sede di discussione orale (Corte app. Venezia, 21/5/2009) risulta superato, in quanto emesso in una situazione fattuale e giuridica ormai non più attuale.

2.7. Neppure risulta fondata la doglianza che il reclamante crede di poter muovere con riguardo alla diversità dell'ente previdenziale (INPS) di cui alla ricordata circolare rispetto a quello presso il quale è iscritto (INPGI) del quale pure il T...evidenzia la natura privata.

Invero, come notato dalla difesa della curatela, entrambi gli enti hanno la

medesima matrice comunitaria e le stesse norme regolatrici (art. 2 legge 297/82) e condividono, dunque, la disciplina, onde non sussiste alcun motivo per differenziare le loro posizioni. Certo non la natura privata dell'ente che, se mai, vale a connotare l'eventuale comportamento di diniego di intervento del fondo di garanzia come direttamente illecito e di fronte al quale l'interessato ben può intraprendere le opportune iniziative anche giudiziarie a salvaguardia dei suoi diritti.

3. In definitiva il reclamo, che contiene una doglianza e una contestazione che andavano, se mai, rivolte all'ente previdenziale in caso di diniego da parte di questo al fondo di garanzia motivato dalla mancanza di un accertamento del credito in sede fallimentare, è completamente infondato e non può trovare accoglimento.

4. La corte ravvisa nella relativa novità della questione, nell'esistenza di precedenti contrastanti e nella modifica alla prassi dell'ente previdenziale quelle gravi e eccezionali ragioni che consentono di fare ricorso alla compensazione fra le parti delle spese processuali.

PER QUESTI MOTIVI

- 1.) respinge il reclamo;
- 2.) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.

Così deciso in Venezia, 2 febbraio 2012.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Sonia Fiorotto

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Venezia, 07 MAR 2012



Il Cancelliere

DATO AVVISO
TELEMATICO

Oggi 07.03.2012